



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia  
applicata**

**Corso di laurea in SCIENZE SOCIOLOGICHE**

***Carcere: mutamenti organizzativi in Italia***

Relatore:

Prof. Valter Zanin

Laureando:

Andrea Ollearo

Matricola 1201071

A.A. 2022/2023

## Indice

<b>Introduzione.....</b>	<b>3</b>
<b>Sistema Penitenziario.....</b>	<b>5</b>
Sistema penitenziario in Italia.....	6
Le riforme del '900.....	7
Verso la riforma del 1975.....	8
Legge 15 dicembre 1990 n. 395.....	10
Raccomandazione (2006) 2.....	11
<b>Sorveglianza dinamica il centro della riforma.....</b>	<b>13</b>
L'Italia e la Corte Europea.....	13
Nuove modalità di esecuzione della pena: le circolari 3594/6044, G-DAP 0206745, GDAP-0251644.....	13
Sorveglianza dinamica.....	15
<b>Verso l'applicazione della riforma del carcere.....</b>	<b>17</b>
Prima e dopo.....	17
Gli istituti penitenziari.....	17
Il sovraffollamento.....	18
Risorse economiche.....	19
Nuove modalità di lavoro.....	19
Rapporti tra polizia penitenziaria e detenuti.....	22
Rapporti tra polizia penitenziaria e personale educativo.....	28
<b>Conclusioni.....</b>	<b>33</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>36</b>
<b>Sitografia.....</b>	<b>41</b>

## Introduzione

L'articolo 27, comma 3, della Costituzione Italiana recita:

*“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”*

Già nel 1948 si pongono le basi per gli sviluppi del sistema giuridico Italiano. La Costituzione dice in modo chiaro che la condanna di chi è giudicato colpevole deve essere orientata alla rieducazione e non essere usata come strumento punitivo.

Nel diritto, alla violazione di una legge corrisponde una pena che consiste nella limitazione o privazione di beni o libertà personali al fine di arginare i comportamenti devianti, garantire la sicurezza sociale e l'emenda del reo.

Con questo articolo della Costituzione alle due teorie storiche sulla legittimazione della pena, quella retributiva<sup>1</sup> e quella preventiva<sup>2</sup>, se ne aggiunge una terza, quella polifunzionale che attribuisce contemporaneamente alla pena le funzioni retributiva, preventiva e rieducativa, intendendo come finalità della *rieducazione il reinserimento sociale e la creazione di condizioni obiettive perché al condannato sia data la possibilità di adeguare il proprio comportamento alle regole seguite dalla collettività cui appartiene*<sup>3</sup>.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario che il carcere, luogo principale in cui si svolge la pena detentiva, sia organizzato e abbia le strutture necessarie per permettere la rieducazione e facilitare il reinserimento nella società dei detenuti; che tutto il personale (amministrativo, di polizia, sanitario ed educativo) sia consapevole del proprio ruolo e formato per adempiere i propri compiti senza pregiudizi collaborando ad un progetto comune che abbia al centro il detenuto; che i detenuti si sentano coinvolti nel processo di rieducazione finalizzato al rientro nella società da cittadini responsabili, e impegnati ad interagire in modo corretto con educatori e agenti penitenziari.

---

<sup>1</sup> “Secondo le teorie retributive la pena si legittima in sé, in quanto reazione dell'ordinamento ad un fatto ingiusto del reo (*punitur quia peccatum*); ciò che giustifica la pena, quindi, non è il perseguimento dell'utile della società né quello del reo ma soltanto la realizzazione dell'idea di giustizia, attraverso il ristabilimento dell'ordine giuridico violato” (F. Tondin 2022).

<sup>2</sup> “Le teorie preventive, la pena si legittima in relazione alle finalità che persegue (*punitur ne peccetur*), di prevenzione generale (come mezzo per dissuadere la generalità dei consociati dal delinquere e, nel lungo periodo, per orientare la coscienza collettiva verso la condivisione di determinati valori) o di prevenzione speciale (come mezzo per prevenire la recidiva)” (F. Tondin 2022).

<sup>3</sup> F. Tondin, 2022

Dagli ultimi decenni del secolo scorso è iniziata la riforma dell'intero sistema penitenziario italiano e in particolare dal 2006 sono state avanzate proposte per adeguarlo agli standard europei definiti dalla *Raccomandazione R (2006) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee*; nel 2011<sup>4</sup> viene istituito il regime aperto nel circuito di media sicurezza e nel 2013<sup>5</sup> vengono definite le *Linee guida sulla Sorveglianza Dinamica*.

A dieci anni dalla pubblicazione delle *Linee Guida* ci proponiamo di considerare quali cambiamenti ha portato l'applicazione delle nuove norme valutandone gli effetti conseguenti nell'organizzazione carceraria, nel personale, nei detenuti e nei rapporti tra questi.

---

<sup>4</sup> GDAP-0445330-2011; GDAP-0445732-2011

<sup>5</sup> GDAP-0251644-2013

## **Sistema Penitenziario**

Il penitenziario come luogo per scontare la pena, e la detenzione come pena, si afferma solo nel XVIII secolo.

Fino ad allora la reclusione aveva scopo precauzionale, per evitare che imputati e condannati si sottraessero al processo o all'esecuzione della pena.

Fin dall'epoca romana, dopo averne provato la colpevolezza, i rei erano condannati a pene pecuniarie o corporali, come anche in epoca medievale la detenzione e la tortura erano solo strumenti per spingere l'imputato a confessare.

Le case di correzione del XVI secolo, pur essendo luoghi di reclusione, accoglievano persone ritenute socialmente pericolose come vagabondi, malati, poveri e orfani per inserirli nella società attraverso il lavoro e la disciplina; il loro scopo era garantire la sicurezza della comunità.

Nel XVIII secolo si afferma l'idea di una corrispondenza fra violazione della legge e pena che tenga conto della gravità dell'infrazione. Durante l'Illuminismo le riforme penitenziarie, rifiutando la crudeltà delle pene corporali, propongono la detenzione come pena principale riconoscendole sia un ruolo di deterrenza, sia di punizione poiché limita le libertà personali.

Solo nel XIX secolo il carcere inizia ad essere considerato anche luogo della riabilitazione: isolamento, formazione al lavoro, pratiche spirituali sono gli elementi che permetterebbero ai rei non solo di espriare la propria colpa, ma anche di essere reintegrati nella società; il controllo dei detenuti è garantito dalla sorveglianza a vista.

L'isolamento totale viene presto abbandonato per l'alto tasso di suicidi e per la tendenza ad indurre alla pazzia e verrà utilizzato solo come punizione temporanea per insubordinazione.

In questo periodo il carcere viene reinterpretato anche architettonicamente, prevedendo celle singole o per pochi detenuti e ambienti più illuminati e puliti.

Il carcere diventa sempre più garanzia di sicurezza sociale poiché separa i devianti dalla società e si propone tramite il controllo e la privazione delle libertà personali di rieducarli alla vita sociale.

Fino al XIX secolo a chi lavora a contatto coi detenuti viene richiesto solo di vigilare affinché il periodo detentivo sia occasione di espiazione, e di intervenire anche con la

forza per imporre ai ristretti il rispetto della legge; la pena ha carattere prevalentemente punitivo.

## **Sistema penitenziario in Italia**

Anche in Italia dal 1860 iniziano le riforme della legislazione e del diritto penitenziario al fine di uniformare le leggi vigenti nelle diverse regioni dello Stato. L'aumento della popolazione e della criminalità accentuavano i problemi delle carceri: sovraffollamento, condizioni igieniche precarie e locali inadeguati. I primi provvedimenti prevedevano per i detenuti all'inizio della pena l'isolamento continuo e poi l'isolamento notturno e il lavoro in comune durante il giorno con l'imposizione del silenzio.

È un periodo di brutali violenze documentate dal "Bullettino Ufficiale della Direzione delle Carceri" che riporta come le guardie reagissero sparando contro i detenuti anche solo per parole o gesti ritenuti inappropriati.

Nel 1889 viene varata la prima legge sull'edilizia penitenziaria (14 luglio 1889 n. 6165). Il sistema a cui si ispirano i nuovi edifici è quello cellulare e le dimensioni delle celle (2,10 x 4 x 3,30) sono fissate dal Consiglio Superiore di Sanità. La riforma del 1932, a seguito delle proteste contro la segregazione cellulare, introduce i *camerotti*, locali più ampi che prevedono la convivenza fino a sette detenuti. Si presumeva di adeguare l'edilizia penitenziaria entro dodici anni, ma a causa dei tagli al budget la riforma non venne mai completata.

Fra il 1889 e il 1891 entrano in vigore il Codice Zanardelli e un nuovo ordinamento generale carcerario con cui vengono meno l'uso delle catene al piede e i lavori forzati per i detenuti che, comunque, sono tenuti ad una rigida disciplina. I detenuti continuano a restare isolati nel carcere e gli unici contatti con l'esterno, colloqui e corrispondenza, sono condizionati dal sistema punizioni/ricompense.

Nel 1890 il Corpo delle guardie carcerarie diventa Corpo degli agenti di custodia. Il loro compito rimane quello di vigilare e custodire i detenuti, compito per il quale, dopo un'intimidazione, sono obbligati all'uso delle armi per sedare rivolte e impedire la fuga, ma vengono elevati i requisiti culturali per l'assunzione nel tentativo di migliorare l'immagine del Corpo nella società e di arginare la corruzione.

## **Le riforme del '900**

Nel 1931 viene approvato il nuovo regolamento per gli istituti penitenziari "Codice Rocco", che pur sottolineando il carattere afflittivo della pena, le affida anche un compito riabilitativo. Il regolamento ribadisce la netta separazione tra carcere e realtà esterna, compresa l'impossibilità per i civili di entrare in carcere, ma si propone in qualche modo di revisionare il regolamento precedente: i detenuti devono essere chiamati per nome e non più con il numero di matricola tranne quelli che hanno commesso i reati più gravi; infatti si riconosce che cancellare il nome significa cancellare la vita del detenuto.

I detenuti non possono avere rapporti tra di loro, le uniche pratiche consentite sono lavoro, religione e istruzione, ogni altra attività viene punita. Sono anche vietate attività ricreative come i giochi o i canti, non si può riposare a letto nelle ore diurne, leggere giornali o libri che non siano prima passati al vaglio dalla censura carceraria, non è possibile scrivere più di due lettere alla settimana.

Le punizioni comprendono ammonizioni, isolamento, divieto di lavarsi, fumare, scrivere, sospensione dei colloqui, camicia di forza e cella imbottita; i benefici consistono nella possibilità di lavorare o di essere trasferiti in strutture differenti.

Anche il lavoro tuttavia è strutturato con finalità afflittiva e se da una parte permette ai detenuti di uscire dalla cella, dall'altra li costringe ad attività faticose e non retribuite sia all'interno che all'esterno del carcere.

Con il Regio decreto n. 2584 del 30 dicembre 1937 viene emanato il Regolamento degli agenti di custodia, che riconferma agli agenti il compito di assicurare l'ordine e la disciplina nelle carceri. Questo regolamento rimarrà in vigore fino al 1990 con qualche adeguamento, come quando nel 1945 il Corpo degli agenti di custodia viene assegnato alle forze armate dello Stato e al servizio di Pubblica Sicurezza.

Tra la fine del '45 e l'inizio del '46 si succedono diverse rivolte negli istituti causate dal sovraffollamento e dalle condizioni di vita insostenibili; si richiedeva la riforma dei regolamenti fermi all'età fascista.

In seguito anche a queste rivolte nel 1948, per la prima volta nella storia italiana, viene affidato a una Commissione parlamentare uno studio sullo stato delle carceri e nel 1950 viene presentata alla Camera dei Deputati una relazione corredata da alcune proposte per rendere le condizioni di detenzione più umane. Alcune di queste proposte verranno approvate nel 1951: tutti i detenuti non devono più essere chiamati col numero di matricola, ma con nome e cognome, vengono aboliti taglio di capelli e uniforme, viene

concesso di leggere e scrivere, si limita l'isolamento, i colloqui possono svolgersi senza il controllo della polizia e vengono promossi corsi di istruzione e conferenze, spettacoli teatrali e cinematografici.

## **Verso la riforma del 1975**

Nel 1955 l'ONU approva le "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e nel 1960 il guardasigilli Gonella presenta un disegno di legge per adeguare a queste regole il sistema penitenziario italiano. Il progetto viene più volte ripreso e modificato ma mai approvato. Il progetto prevedeva misure che permettessero al detenuto di mantenere contatti con la società civile e ipotizzava una riforma del personale, che avrebbe dovuto essere in possesso di una preparazione adeguata, frequentare corsi di perfezionamento periodici ed essere affiancato da specialisti: psicologi, psichiatri, assistenti sociali. Queste ultime proposte saranno riprese nel 1990 quando con la Legge 315/1990 si procederà alla riforma del personale penitenziario e alla smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia che diventerà Corpo di Polizia Penitenziaria.

Solo nel 1975 viene approvata la Legge n. 354 che però presenta pochi degli elementi innovativi discussi negli anni precedenti, forse anche a causa delle rivolte e contestazioni succedutesi dalla fine degli anni '60 fino all'inizio dei '70.

Le "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà" (legge 26 luglio 1975 n.354) si presentano non solo come un codice di condotta dei detenuti, così com'era il regolamento del 1931, ma soprattutto come una raccolta di regole di organizzazione e di funzionamento che riguardano l'istituto penitenziario nel suo complesso.

Anche se più in linea teorica che pratica, queste norme cercano di rimettere a fondamento dell'organizzazione dell'istituto penitenziario e della detenzione, l'articolo 27 comma 3 della Costituzione sia per quanto riguarda il fine della pena, sia nel riconoscere la dignità della persona nel detenuto.

I 91 articoli che compongono l'ordinamento penitenziario si dividono in due titoli: Trattamento penitenziario (artt. 1-58) e Organizzazione penitenziaria (artt. 59-91).

Punti fondamentali di questa legge sono:

- il trattamento dei detenuti all'interno delle strutture penitenziarie deve fondarsi sul rispetto della dignità della persona, sul senso di umanità, sull'uguaglianza e

sull'imparzialità: i detenuti vengono riconosciuti come soggetti e il trattamento rieducativo deve tener conto delle loro individualità (art. 1);

- l'osservazione scientifica della personalità è il punto di partenza per l'elaborazione del trattamento del detenuto. Il trattamento deve comprendere la possibilità di partecipare a corsi di istruzione e di formazione professionale, ad attività culturali, ricreative, sportive e lavorative anche in collaborazione con l'esterno del carcere: familiari, associazioni di volontariato e altre organizzazioni che favoriscono la socialità (Capo III, artt. 13, 15, 17, 19, 20);
- il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie al fine di migliorare le relazioni tra i due e rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale; l'assistenza è indirizzata ai detenuti subito prima e dopo la loro scarcerazione (artt. 45, 46);
- gli educatori assumono un ruolo importante partecipando sia all'osservazione scientifica della personalità all'ingresso del detenuto in carcere, sia al successivo trattamento rieducativo (art. 82);
- gli edifici penitenziari devono ospitare un numero limitato di detenuti, devono comprendere locali per il soggiorno e il pernottamento sufficientemente ampi, ben illuminati, confortevoli, dotati di servizi igienici, e che consentano lo svolgimento delle diverse attività lavorative, di studio e ricreative (Capo II); il lavoro non ha più finalità afflittive, viene retribuito ed è un elemento essenziale del reinserimento in società;
- è prevista l'estensione delle misure alternative alla detenzione a cui i detenuti possono accedere sulla base della condotta all'interno del carcere. (Capo VI). Queste disposizioni, che all'inizio sono state applicate con molta cautela, sono state ampliate nel 1981 con l'introduzione delle sanzioni sostitutive e nel 1986 con la legge n. 663.

Queste norme cambiano il modo di guardare al carcere e ai ristretti e propongono un progetto di riforma che coinvolge ogni aspetto della vita e delle relazioni del detenuto, auspicando nuove collaborazioni tra tutto il personale sia di polizia, sia educativo. Purtroppo queste indicazioni non sono state accompagnate dalla riforma del sistema sanzionatorio che ha continuato a privilegiare la pena detentiva, né da indicazioni pratiche per gli agenti penitenziari; le proposte si sarebbero dovute applicare in modo differenziato

nelle varie realtà tenendo conto non solo delle individualità dei detenuti, ma anche delle caratteristiche locali e sociali dei luoghi di reclusione, per cui sarebbe stata necessaria una maggiore decentralizzazione per dare più autonomia alle amministrazioni; inoltre i fondi destinati alla realizzazione dei progetti, spazi, materiali, personale, sono stati insufficienti (Neppi Modona, 2014).

Con la legge del 10 ottobre del 1986 n. 663, legge Gozzini, sono state implementate maggiormente le misure alternative alla detenzione in carcere e le possibilità di uscita temporanea dalle strutture per i detenuti (lavoro esterno, semilibertà, permessi premio), per mantenere i rapporti con i familiari e accedere alle attività lavorative.

### **Legge 15 dicembre 1990 n. 395**

Con la Legge del 15 dicembre 1990 n. 395 si compie un passo avanti per adeguare l'organizzazione carceraria alla nuova fisionomia delineata dalle ultime riforme con l'istituzione del Corpo di polizia Penitenziaria e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

La riforma del personale penitenziario comprende la riqualificazione, la smilitarizzazione e la sindacalizzazione del Corpo degli Agenti di Custodia. Al nuovo Corpo di Polizia Penitenziaria vengono affidate nuove mansioni oltre alla sorveglianza e al mantenimento dell'ordine all'interno del carcere:

“Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari (...); partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura (...).” (art. 5)

Gli agenti, gli assistenti e i sovrintendenti in questo modo sono coinvolti attivamente nel percorso rieducativo dei detenuti:

“detto personale vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento” (art. 14).

La sicurezza degli istituti e il trattamento dei detenuti vengono affidati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le cui indicazioni vengono inviate e realizzate dai Provveditorati Regionali.

I penitenziari sono gestiti dal Direttore che si occupa anche del personale, compresa la Polizia Penitenziaria, del trattamento dei detenuti, dei rapporti con la magistratura di sorveglianza e con l'esterno.

L'osservazione e il trattamento dei detenuti sono responsabilità degli educatori.

## **Raccomandazione (2006) 2**

La necessità di riformare il sistema carcerario italiano è stata sottolineata anche a livello europeo nella raccomandazione n. R (99) 22 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri, riguardante il sovraffollamento penitenziario e l'aumento della popolazione carceraria, e soprattutto nella raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle regole penitenziarie europee.

Le regole penitenziarie europee riassumono gli obiettivi e le modalità a cui deve tendere la riforma penitenziaria.

Nei principi fondamentali si trovano tematiche già presenti nella Costituzione Italiana e nei testi delle riforme succedutesi dal 1975: rispetto della dignità umana, le restrizioni devono essere ridotte allo stretto necessario, la detenzione deve favorire il reinserimento nella società anche attraverso la collaborazione dei servizi sociali esterni e la partecipazione della società civile alla vita penitenziaria, data l'importanza del servizio svolto dal personale penitenziario sono necessarie una formazione specifica e condizioni di lavoro che permettano di interagire in modo corretto coi detenuti (parte prima, Principi fondamentali).

Le Regole elencano i requisiti minimi dei locali destinati ad accogliere i detenuti durante le ore sia diurne che notturne, le dotazioni di vestiario e biancheria, le indicazioni sul regime alimentare.

La regola 24 chiede di garantire adeguati contatti con familiari e persone esterne.

Particolare attenzione viene data anche al regime penitenziario che deve favorire la socialità, il lavoro e la formazione professionale/scolastica; il detenuto deve essere consultato e informato nella eventualità che sia necessario un suo trasferimento in un altro istituto (parte 2).

La parte terza tratta del servizio sanitario del penitenziario.

Le parti IV, V, VI si occupano di sicurezza e di personale penitenziario. Alcuni articoli riguardano nello specifico il lavoro degli agenti, che non si limita alla semplice sorveglianza ma deve comprendere un programma di presa in carico e assistenza del detenuto che faciliti il reinserimento sociale dopo la scarcerazione (art. 72.3). Per questo è ribadita per tutto il personale penitenziario la necessità di una formazione e di un compenso adeguati (artt. 76, 81) e la presenza tra il personale di:

“un numero sufficiente di specialisti quali psichiatri, psicologi, operatori sociali, insegnanti, capi d’arte, professori o istruttori di educazione fisica e sportiva. Ausiliari a tempo parziale e personale volontario competente devono essere incoraggiati a contribuire, per quanto possibile, alle attività con i detenuti” (art. 89.1,2).

La normativa europea conferma e sostiene le idee che sono alla base delle riforme promosse in Italia dal 1975 ponendo l’attenzione sulla messa in atto delle norme affinché non rimangano dei buoni propositi, ma costituiscano l’identità e la prassi del nuovo sistema penitenziario.

## **Sorveglianza dinamica il centro della riforma**

### **L'Italia e la Corte Europea**

Due eventi hanno spinto ad accelerare i processi di riforma del sistema penitenziario ponendo l'attenzione in particolare sul sovraffollamento carcerario.

Il 16 luglio 2009 e l'8 gennaio 2013 la Corte Europea per i Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per "trattamento inumano e degradante" in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Le denunce di Sulejmanovic prima e Torreggiani e altri dopo, hanno evidenziato gravi carenze strutturali delle carceri di Roma-Rebibbia e Busto Arstizio e Piacenza: le celle risultavano troppo piccole rispetto al numero di detenuti assegnati, erano poco illuminate e aerate, con problemi di acqua calda e riscaldamento. La Corte Europea ha ritenuto che: "la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone" (Sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 gennaio 2013 – Torreggiani e altri c. Italia, Art. 88).

A seguito della sentenza lo Stato italiano si è impegnato ad elaborare un piano di adeguamento per costruire nuovi istituti penitenziari e ampliarne alcuni già esistenti, ad un maggiore utilizzo delle misure alternative alla detenzione e all'introduzione di un nuovo metodo di sorveglianza, quello della sorveglianza dinamica (De Simone 2018).

### **Nuove modalità di esecuzione della pena: le circolari 3594/6044, G-DAP 0206745, GDAP-0251644**

Con la circolare 3594/6044 del 25 novembre 2011 si istituisce una nuova modalità di esecuzione della pena per il circuito della media sicurezza che comprende i detenuti comuni, maggiormente colpito dal sovraffollamento carcerario.

Con l'applicazione dei reparti aperti, le celle vengono considerate solo luogo di pernottamento, come già stabilito dall'articolo 6 della Legge 26 luglio 1975, n. 354: i detenuti possono muoversi nell'ambito della sezione e organizzare la propria giornata secondo i canoni della vita libera scegliendo tra le attività proposte dall'istituto: istruzione, lavoro, sport, svago.

L'ammissione dei detenuti al regime aperto avviene in seguito alla valutazione da parte dell'équipe di trattamento, composta da funzionari giuridico pedagogici, personale dei servizi sociali e di polizia penitenziaria a cui si aggiungono psicologi e criminologi. L'équipe è coordinata dal Direttore dell'istituto e per la sua analisi tiene conto del titolo di reato, della condotta intramuraria e della partecipazione alle proposte trattamentali del detenuto, ampliando così il suo mandato che prima era destinato all'osservazione e alla redazione del piano individualizzato del trattamento all'ingresso del detenuto nell'istituto (DPR 2000, n. 230, artt. 27, 28, 29).

Con la Circolare G-DAP 0206745 del 2012 il progetto presentato nella precedente circolare del 2011 viene meglio definito sostenendo che la sicurezza e il trattamento sono parte di un unico progetto di cui sono responsabili in egual misura la Polizia Penitenziaria e tutti gli altri operatori. Viene inoltre proposta una vigilanza dinamica che risponde all'articolo 51 della Raccomandazione R (2006) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee: "Le misure di sicurezza applicate nei confronti dei singoli detenuti devono corrispondere al minimo necessario per garantirne una custodia sicura. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla sicurezza dinamica costituita da personale pronto a intervenire che conosce i detenuti affidati al proprio controllo".

Con la circolare GDAP-0251644 del 2013 Linee guida sulla sorveglianza dinamica dunque, "si mira a recuperare compiutamente il senso della norma costituzionale e ordinamentale" (De Pascalis, 2013) rendendo pienamente operativi alcuni aspetti delle riforme già vigenti in ottemperanza alle indicazioni europee della R (2006), tenendo conto delle sentenze di condanna del 2009 e 2013 da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il documento incoraggia una nuova visione del tempo e dello spazio della detenzione ribadendo la centralità dell'individuo e i suoi diritti fondamentali, una nuova organizzazione e gestione dell'istituto carcerario, che deve coinvolgere tutto lo staff, non solo il corpo della Polizia Penitenziaria, e incentiva la collaborazione tra tutti i dipendenti e i detenuti; propone un nuovo modo di intendere la sorveglianza attraverso la semplificazione, la razionalizzazione e la qualificazione dei carichi di lavoro: la sorveglianza dinamica.

## Sorveglianza dinamica

Tradizionalmente il compito degli agenti incaricati della sorveglianza è garantire l'esecuzione delle misure privative della libertà personale e la sicurezza dell'istituto penitenziario. Questo compito è stato attuato attraverso un controllo stretto e continuo dei detenuti, al fine di prevenire disordini, evasioni, atti di autolesionismo e suicidio; i programmi trattamentali erano competenza di altri dipendenti.

Questa suddivisione tra sicurezza e trattamento tende a scomparire già dalla riforma del 1990 che prevede che la Polizia Penitenziaria conosca i detenuti e collabori con gli altri operatori perseguendo, anche nella sorveglianza, il fine della risocializzazione e partecipando così al trattamento. Le linee guida del 2013 riaffermano: "I concetti di sicurezza e trattamento, infatti, non hanno, né potrebbero avere, logiche divergenti, essendo, la prima, condizione necessaria perché le attività trattamentali possano svilupparsi, mentre è dimostrato che l'incremento delle seconde contribuisce a stabilizzare l'ordine e la disciplina interna" (par. 3).

Questa diversa idea di sicurezza porta a un diverso svolgimento della sorveglianza che da statica diventa dinamica, accompagnando la diffusione del regime di custodia aperta. Non solo i detenuti sono liberi di muoversi in sezione, ma anche i poliziotti non sono più relegati a postazioni fisse e possono controllare i movimenti dei detenuti facendo ricorso a strumenti tecnologici, dove presenti. Questo è il compito della *sala regia* che coordina sia le Unità Operative, che vigilano da posizioni fisse e presidiano le zone più a rischio del carcere, sia il Gruppo Dinamico, che pattuglia le sezioni. I legislatori auspicano che un controllo meno invasivo spinga i detenuti ad una maggiore responsabilità, a rapporti più sereni tra sorveglianti e sorvegliati e maggior coinvolgimento nelle attività trattamentali (De Simone, 2018).

È prevista una maggiore presenza attiva di educatori, assistenti sociali e rappresentanti della comunità esterna, insegnanti, personale sanitario, volontari, datori di lavoro e personale delle cooperative: ogni loro esperienza o valutazione può essere utile a definire la personalità dei detenuti e il progetto trattamentale più adeguato.

La nuova condizione di lavoro necessita di una formazione mirata e permanente del personale che deve avere consapevolezza del nuovo ruolo e acquisire la capacità di lavorare in gruppo.

Ogni istituto è chiamato ad applicare la riforma tenendo conto delle proprie caratteristiche, dai locali a disposizione alle risorse umane e strumentali in dotazione e ai detenuti presenti.

# Verso l'applicazione della riforma del carcere

## Prima e dopo

L'entrata in carcere limita la libertà di tempo e spazio dell'individuo. Il detenuto non può gestire autonomamente la routine quotidiana: la sveglia, i pasti, il lavoro, la frequenza scolastica o dei corsi di formazione, i tempi della socializzazione sono imposti dall'organizzazione carceraria. Prima del regime aperto ogni richiesta fuori dall'ordinario doveva essere presentata agli agenti e spesso anche le effettive necessità venivano considerate come privilegi. Anche gli spazi sono imposti e limitati, solo dal 2013 si indica una soglia minima di spazio vitale a cui hanno diritto i detenuti nelle celle stabilendolo in almeno tre metri quadri calpestabili. Con il regime aperto i detenuti dovrebbero poter utilizzare durante il giorno altri spazi destinati allo svolgimento di attività ai fini trattamentali: aule didattiche, laboratori, palestra, biblioteca, sala cinema, sala socialità e cortili. In questo modo la gestione dello spazio e del tempo dovrebbe risultare il più possibile simile alla vita al di fuori dal carcere (GDAP 0251644-2013).

Nonostante leggi, circolari e decreti diano indicazioni chiare sugli obiettivi e sulle modalità di svolgimento della riforma, per vari motivi la situazione nelle carceri sta cambiando molto lentamente.

Le motivazioni possono essere ricondotte a più fattori: lo stato degli istituti penitenziari, il sovraffollamento, le risorse economiche, il coinvolgimento del personale nella riorganizzazione dei compiti e delle relazioni.

## Gli istituti penitenziari

L'associazione Antigone nel 2021 ha visitato 96 dei 189 istituti penitenziari in funzione in Italia (Associazione Antigone, 2022).

Il 39% degli istituti visitati risale a prima del 1950 e il 26% a prima del 1900. Questi edifici sono strutturati per assolvere diversamente il compito della reclusione e quindi necessitano di numerosi interventi per adeguarsi agli standard moderni, secondo quanto stabilito dal Regolamento del 2000.

Sicuramente molto è stato fatto per quanto riguarda le celle che dovrebbero essere utilizzate solo per il pernottamento: il 67% delle celle visitate garantisce ad ogni detenuto almeno tre metri quadrati calpestabili di spazio; il 71% è dotato di riscaldamento

funzionante e il 53% di acqua calda per tutto il giorno in ogni periodo dell'anno. Per quanto riguarda i servizi igienici il 43% delle celle è fornito di doccia e il 95% di wc in ambiente separato.

Se le celle devono essere utilizzate solo per dormire è importante che i detenuti abbiano spazi attrezzati per svolgere le attività di istruzione, formazione, ricreative e lavorative e possano raggiungere agevolmente le sale per i colloqui, gli uffici e l'infermeria. Sebbene questi spazi siano presenti nella maggior parte degli istituti visitati (nel 17% degli istituti mancano del tutto aree per la socialità) non sono sufficienti per i numeri della popolazione carceraria. Le sale per le attività ricreative sono solitamente stanze tra i 30 e 50 metri quadri, attrezzate con tavoli, sedie, televisore, ma spesso i detenuti si riuniscono nelle celle o nei corridoi; i locali per le lavorazioni non sono utilizzati appieno perché vengono organizzati pochi corsi professionali; i *passeggi* costituiscono per molti detenuti l'unica occasione per stare all'aria aperta, ma non sono sempre fruibili a causa delle condizioni atmosferiche; palestra e campi sportivi sono presenti in circa la metà degli istituti e possono essere frequentati settimanalmente. Infermerie e uffici degli educatori non sono direttamente raggiungibili dai detenuti.

## **Il sovraffollamento**

Il problema strutturale è fortemente collegato a quello del sovraffollamento. A fine marzo 2022 si contavano 54.609 presenze con un tasso di affollamento ufficiale medio del 107,4%, in alcuni istituti si arrivava fino al 185% (Brescia, "Canton Monbello"); al 31 dicembre 2021 le persone che scontavano la pena con misure alternative alla detenzione erano 31.310, il 69,8% costituito dall'affidamento in prova al servizio sociale, il 38,5% dalla detenzione domiciliare, il 2,9% dalla semilibertà (Associazione Antigone, 2022).

Questi dati confermano che è ancora molto diffusa l'idea che la vera pena sia quella che costringe e affligge, quindi solo quella che si sconta in carcere. Se invece lo scopo della pena detentiva è quello della risocializzazione del reo, le pene alternative sono potenzialmente strumenti utili perché permettono il ristabilimento dei rapporti sociali e familiari venuti meno con il reato, la responsabilizzazione del reo e un'azione riparativa del reato commesso, mantenendo saldo il legame del detenuto con il suo territorio di appartenenza.

## **Risorse economiche**

Altro fattore che condiziona la piena attività della Riforma, è costituito dai fondi a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria. Dal XVIII rapporto di Antigone risulta che il Ministero della Giustizia nella bozza di bilancio ha stanziato per il 2022 3,2 miliardi per l'Amministrazione Penitenziaria. 2 miliardi sono destinati al corpo di Polizia Penitenziaria, 234 milioni per il personale amministrativo e i magistrati; 48,1 milioni per la gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione Penitenziaria; 51,8 milioni per servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute; 315 milioni per accoglienza, trattamento penitenziario e reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie (in quest'ultimo capitolo di spesa si nota una diminuzione di 15 milioni dei fondi destinati alla riqualificazione di impianti e attrezzature per le lavorazioni penitenziarie, 2 milioni in più per le spese riguardanti la rieducazione dei detenuti, 3 milioni in più per i compensi e 4 in più per il mantenimento e l'assistenza dei detenuti); 203 milioni per l'edilizia penitenziaria, con un aumento del 60% rispetto al 2021 grazie ai fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che destinano 132,9 milioni per costruzioni e ristrutturazioni; 50 milioni vengono stanziati per i risarcimenti per ingiusta detenzione e 64 per la violazione del termine ragionevole del processo.

Nonostante ci sia stata una diminuzione dei fondi destinati alla Polizia Penitenziaria, questo capitolo ricopre i 2/3 della spesa lasciando più o meno immutati gli altri capitoli, anche se il numero di detenuti è in aumento.

## **Nuove modalità di lavoro**

Altro elemento di criticità della riforma è dato dalle nuove modalità di lavoro proposte che comprendono non solo cambiamenti di ruolo degli agenti, ma anche collaborazioni tra tutto il personale a partire dal GOT (Gruppo Osservazione Trattamento) e dall'équipe trattamentale.

Dal 1975 gli educatori, oggi funzionari giuridico-pedagogici, hanno assunto un ruolo sempre più centrale nella gestione della detenzione soprattutto dopo l'emanazione della legge 395 del 1990 che «delinea un modello organizzativo in cui l'area della sicurezza e l'area pedagogica sono chiamate a collaborare congiuntamente per la realizzazione del trattamento in un contesto di ordine e sicurezza» (Orazi 2015, p.111).

Nel 1975 gli educatori hanno dovuto inserirsi e affermarsi in un clima di grande scetticismo. Il loro compito consisteva nell'accompagnare e sostenere il percorso dei detenuti in carcere, sia individualmente che in gruppo, e gestire interventi con obiettivi rieducativi oltre che coordinare le attività scolastiche, di formazione, culturali, sportive in vista del reinserimento sociale; come segretari dell'équipe educativa avevano il compito di mantenere le relazioni con tutte le persone e le associazioni che avevano rapporti con i detenuti; nonché contribuire a definire gli obiettivi che gli istituti dovevano raggiungere per facilitare la risocializzazione dei detenuti e tutelare la loro dignità.

Con le circolari del 2003 e del 2010 vengono meglio definiti i metodi e gli strumenti di lavoro degli educatori, in particolare si definiscono il “patto trattamentale” e il GOT (Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003) e la denominazione di educatore penitenziario viene cambiata in funzionario della professionalità giuridico-pedagogica (circolare n. 0438879 del 27 ottobre 2010).

La circolare GDAP n. 040928.U del 3 febbraio 2022 nel ricordare l'evoluzione di questa figura, sottolinea la necessaria collaborazione con il personale di Polizia penitenziaria e con tutti gli operatori del carcere affinché possa svolgere in modo efficace sia gli interventi relativi al trattamento rieducativo, sia i compiti organizzativi e burocratici e la funzione di collegamento e coordinamento tra l'interno e l'esterno dell'istituto.

Sebbene l'articolo 15 della legge n. 354 del 26 luglio del 1975 preveda che il trattamento riabilitativo si svolga attraverso l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro, attività culturali e ricreative e quindi sia limitato ad attività strutturate, è ormai riconosciuto che ogni relazione e ogni esperienza quotidiana del detenuto possono contribuire alla rieducazione e alla risocializzazione o al contrario potrebbero anche ottenere l'effetto opposto (Turlone 2016, Federighi 2016, Del Gobbo 2016).

Per questo è indispensabile che l'educatore possa svolgere il suo compito in collaborazione con tutte le altre professionalità che interagiscono con il detenuto, non solo psicologi, assistenti sociali, personale sanitario, volontari, ma anche personale penitenziario e che lo possa fare non solo all'interno dei gruppi strutturati del GOT e dell'équipe.

Il GOT riunisce tutti coloro che hanno rapporti con il detenuto e collaborano al trattamento: operatori di polizia penitenziaria, assistenti sociali, psicologi, insegnanti, volontari, personale sanitario, responsabili delle attività lavorative, ecc. ed è coordinato dal Direttore; la composizione quindi può variare da istituto a istituto. Il suo compito è raccogliere informazioni sul detenuto e sui risultati del trattamento individuale.

L'équipe è composta da Direttore, educatore, assistente sociale e Comandante e ha il compito, partendo dalle indicazioni del GOT, di elaborare una proposta di trattamento da sottoporre al magistrato di sorveglianza.

Sia nei GOT sia nelle équipes si evidenziano difficoltà a diversi livelli: la multi-professionalità comporta ruoli, formazione, obiettivi, modalità di programmazione e di azione diversi. La ricchezza di queste esperienze ha bisogno per esprimersi della capacità di collaborare, in una modalità integrata ed unitaria, caratterizzata da “obiettivi coordinati, condivisione di priorità tra gli operatori, programmi coordinati, una gestione unitaria del detenuto e criteri di valutazione dei risultati univoci” (Perone 2021, p. 14). Raramente però i partecipanti hanno una formazione comune, che aiuti a integrare i diversi singoli obiettivi con quelli comuni di conoscenza, sicurezza e rieducazione dei detenuti (Circolare n. 3593/6043 2003).

Il carcere si connota come ambiente organizzato gerarchicamente, in cui Regolamenti, Leggi, Circolari condizionano e guidano necessariamente ogni progetto proposto.

In diversi studi su come polizia penitenziaria, detenuti ed educatori interagiscono all'interno della realtà carceraria in evoluzione, si presentano molti dei temi sopra elencati (Fabini 2018, Baudino 2014, Kalica 2018, Leporatti 2016, Maculan 2015 e 2022, Mancaniello 2017, Orazi 2015).

Il cambiamento di ruolo e mansioni del corpo di polizia penitenziaria ha prodotto reazioni diverse sia nella percezione dell'identità degli agenti, sia nella nuova organizzazione del lavoro. Il poliziotto ora non è solo responsabile della sorveglianza e del mantenimento dell'ordine, ma condivide la responsabilità anche del trattamento insieme all'altro personale civile interno ed esterno. “Questa rinnovata formula prevede due approcci lavorativi, repressivo e riabilitativo, e genera conflitto nell'operatore” (Baudino 2014, p. 105).

La sorveglianza non è fine a se stessa, ma mira alla conoscenza e all'interazione con i detenuti: i dati raccolti infatti devono essere condivisi nel Gruppo di Osservazione e Trattamento.

Girare nelle sezioni aperte, raccogliere i dati e lavorare in gruppo sono novità che faticano ad essere accettate dagli agenti, nonostante i corsi di formazione e di aggiornamento e la possibilità di avere una supervisione e colloqui negli sportelli di ascolto. La fisionomia di questo nuovo ruolo si scontra con la prassi precedente che si fondava sul considerare il detenuto un criminale irrecuperabile, la pena come una punizione per i reati commessi e

il mantenere l'ordine come sottomissione all'istituzione (Baudino 2014), è lo stesso *habitus* della Polizia Penitenziaria che viene messo in discussione (Maculan 2022).

Il disagio psico fisico che ne deriva può sfociare nel burnout con importanti conseguenze a livello personale, relazionale e lavorativo (Rizzo-Milano 2010, Maculan 2015, Prati-Boldrin 2011, Baudino 2014).

## **Rapporti tra polizia penitenziaria e detenuti**

Con la sorveglianza dinamica sono entrati in vigore molti cambiamenti che incidono sul rapporto agente-detenuto, come testimoniato da alcune interviste raccolte tra il personale della polizia penitenziaria fin dagli esordi della riforma (Signori 2017, Maculan 2015, Vianello 2018, Maculan 2022).

Alcuni agenti evidenziano che i requisiti richiesti ai candidati per entrare a far parte della polizia penitenziaria prima della riforma non corrispondono più ai compiti previsti dal nuovo ordinamento e questo crea problemi agli agenti più anziani che hanno aspettative e modalità di lavoro diverse:

La vigilanza dinamica è un aspetto del nostro lavoro nuovo. Io mi sono arruolato nel '92, e noi siamo stati formati non tanto per fare il trattamento, basti pensare che il livello di istruzione che ci veniva richiesto era la quinta elementare. Quando ho fatto la domanda di arruolamento ho portato il diploma e loro mi hanno detto: no questo non lo vogliamo, ci devi portare la licenza di quinta elementare. Questo significa che essenzialmente sono stati richiesti uomini di manovalanza con un livello di istruzione basso che venivano chiamati non per fare trattamento ma per essere degli operai in grado di... che nei momenti critici...con un alto livello di sopportazione della sofferenza, questo in un certo periodo storico. Ma oggi quelle persone lì continuano a lavorare, ma con una prospettiva di lavoro ben diversa. Uno che è stato per venti anni relegato ad un lavoro manuale e quando dico manuale mi riferisco proprio materialmente che se uno ti dava fastidio andavi lì e gli facevi capire che non lo doveva fare e basta. Il discorso del trattamento è venuto dopo, ma questo richiede un'apertura mentale che una persona con la quinta elementare come può percepire? (...) molti colleghi sono a un livello molto basso perché all'epoca era quello che si chiedeva, perché non doveva capire doveva solo agire, prima dicevano: o sei sveglio o sai menare (B22, Ispettore) (Signori 2017, p. 177).

Ventiquattro anni fa non era così, ma anche fino a due anni fa non era così. Le sezioni erano chiuse, i detenuti erano chiusi, c'era il contatto. Per come la vedo io avevi modo di

sapere chi avevi dall'altra parte. Sinceramente prima c'era più contatto umano con il detenuto, sapevi chi avevi davanti, adesso non dico che sei escluso dalla vita quotidiana loro però quasi, perché non puoi stare dentro con loro ovviamente, per ragioni di sicurezza, perché è un attimo e succede il patatrac, quindi stai fuori e la maggior parte delle volte non sappiamo neanche più che abbiamo dentro (S6, Ass. Capo) (Signori 2017, p. 156).

Queste interviste descrivono un tipo particolare di carcere, di ruoli e di rapporti interpersonali coi detenuti. Le sbarre definiscono i confini tra “noi” agenti e “loro” detenuti. Gli agenti si descrivono come responsabili e tutori, genitori che devono badare ai figli piccoli irresponsabili controllandoli e gestendo le loro necessità, decidendo il meglio per loro.

Il processo di “infantilizzazione” è considerato positivo perché permetterebbe non solo un controllo maggiore, ma anche una maggiore conoscenza dei detenuti (Maculan 2022, Kalica 2018).

(in riferimento alla SD) È come se un genitore dà le chiavi di casa al figlio che ha sette, otto o dieci anni. Tu così lo perdi di vista, non sai quando entra, non sai quando esce. Invece tu la chiave non gliela devi dare, gliela dai quando sai che è responsabile. La casa la devi tenere chiusa, così tuo figlio che ha sette o otto anni ti dice: papà sto uscendo, vado di qua, di là. Questa è la stessa cosa. L'agente del piano è il padre del bambino piccolo. E chiaramente il detenuto non verrà più a raccontarti niente della sua vita e del carcere (B2, Ass. Capo) (Signori 2017, p. 220).

Fino a due anni fa non era così. Le sezioni erano chiuse, i detenuti erano chiusi, prima c'era più contatto umano con il detenuto, sapevi chi avevi davanti, adesso non dico che sei escluso dalla vita quotidiana loro, però quasi. Io sapevo che lui usciva alle 9 e rientrava alle 11. Io facevo il giro di controllo e facevo la chiacchiera che serviva a scaricare la tensione che si era accumulata (S6, Ass. Capo) (Signori 2017, p. 220).

I detenuti si conoscevano meglio prima. Perché adesso con la sorveglianza dinamica loro stanno tra di loro, si associano tra di loro, vanno insieme al passeggio, vanno insieme, non hanno più neanche tanto bisogno di noi... Si capiva meglio prima anche il comportamento perché stare chiusi in una cella richiedevano di più la presenza... Perché tu agente per qualsiasi cosa eri un punto di riferimento, eri l'agente e ti chiamavano, eri il prolungamento delle loro mani e delle loro braccia (B10, Ass. Capo, donna) (Signori 2017, p. 157).

Se poi vi comportate bene (voi detenuti) anche noi ci comportiamo bene. Se voi state tranquilli bene, se no se fate casino noi scriviamo e scatta la punizione, perché noi facciamo gli agenti, loro fanno i detenuti. Ci vuole rispetto, rispetto reciproco (7S, Ass. Capo) (Signori 2017, p. 162).

Noi siamo gli agenti di polizia penitenziaria e facciamo rispettare la legge dello Stato, non della polizia penitenziaria, e quindi siamo un po' disorientati perché prima sapevamo che in galera comandavamo noi e non si discuteva su questo: se gli dicevi 'vai là' loro andavano là, invece adesso ti rispondono no perché questo e quello. Ecco perché preferivo prima, perché avevano rispetto per te. Chiaramente, questo succedeva se ti comportavi bene. Perché se prendevi un carcerato e gli facevi una cosa che non gli spettava è chiaro che non ti rispettavano. Loro ti rispettano perché sei l'agente: tu fai il tuo mestiere, loro fanno il loro mestiere (B9, Ass. Capo) (Signori 2017, p. 214).

Quindi le celle chiuse favorivano una conoscenza più approfondita dei detenuti che erano costretti a rivolgersi agli agenti che fungevano da intermediari sia per questioni private, sia gestionali. I rapporti di potere erano espliciti: i detenuti riconoscendo il loro ruolo stavano al loro posto, e gli agenti trovavano soddisfazione nel proprio lavoro (Maculan 2022, Kalica 2018, Baudino 2014).

Tutto questo viene messo in discussione dalla riforma con il regime aperto. Il detenuto acquista autonomia e responsabilità e gli agenti faticano a collocarsi in questa nuova configurazione: non sono più genitori, né intermediari e, con i detenuti liberi nella sezione, si sentono più a rischio.

Io capisco chi arriva da fuori o arriva che ne so da un istituto come Poggioreale ed è abituato dopo venti o venticinque anni che tutti usano abbassare la testa... che oltre all'ora d'aria e alla socialità non c'è niente da fare. Secondo me è anche una forma di paura che ha il poliziotto a vedere il detenuto aperto e autonomo, perché se io lo tengo chiuso sono tranquillo e controllo quello che sta facendo e poi c'è comunque un demansionamento nostro, non è il mio caso però se io vedo che il detenuto diventa autonomo mi sta togliendo quelle che sono le mie funzioni, mi vedo come se... senza... come se mi avessero espropriato della mia identità (M22, Ass. Capo, donna) (Signori 2017, p. 186).

Il fatto di vedere le detenute girare tranquillamente per il reparto mi ha lasciato... Il non avere tutto sotto controllo, perché ero abituata ad averne in sezione tipo cinquanta. E sapevo esattamente uno per uno dove si trovavano in quel momento. Mentre qua non era possibile perché nonostante io stavo sul piano loro avevano la possibilità di scendere e

andare nei laboratori e quindi mi sembrava di aver perso completamente il controllo della situazione. È stato destabilizzante. Non riesco ad adattarmi (M12, Assistente, donna) (Signori 2017, p. 187).

Questo nuovo sistema di detenzione per cui i detenuti possono per tutto il giorno stare con i blindi aperti, tutto il giorno fuori dalla cella, ha anche un suo perché, sono troppi e va bene, per carità. Però se poi non ci lasciano fare il nostro mestiere: noi sappiamo come funziona ogni sezione e dovremmo avere voce in capitolo: se lasci un gruppo di persone così diverso è ovvio che questi parlano solo di crimine... e poi se la prendono con i più deboli! Non è che così si contribuisca molto alla rieducazione! (nota etnografica, nordest, CR, 12/09/2016 - colloquio trascritto con agente) (Vianello 2018, p. 74).

è quasi impossibile stabilire un rapporto... non di amicizia, non ci deve mai essere. Ma non per un discorso di... proprio come figura professionale perché comunque tutti e due, sia la polizia penitenziaria, sia il detenuto devono sapere quali sono i limiti da rispettare. Noi da questo punto di vista professionale e loro da un punto di vista... noi rappresentiamo lo Stato, quindi non ci può essere amicizia! (intervista, assistente capo) (Maculan 2022, p. 78).

Con il regime aperto sembra che ai detenuti si conceda molta libertà al punto che possono infrangere le regole senza subire sanzioni rilevanti.

(in riferimento alla SD) Si dà molto, si dà molto margine di libertà a quello che possono fare i detenuti, però automaticamente doveva essere molto più severo, manca l'aspetto sanzionatorio, nel senso del rispetto delle regole. Questo non è avvenuto, quindi che cosa gli fai capire ai detenuti? Che possono fare quel che vogliono! Ma poi in un istituto dove sono in cento o cinquecento detenuti, magari tutti extracomunitari, come fai a gestire? Magari poi tutti stranieri, che sono restii a rispettare le regole rispetto agli italiani... che hanno la loro cultura... Come fai a intervenire, a farti rispettare? (S3, Ass. Capo) (Signori 2017, p. 171).

Su alcuni aspetti non preferisco perché loro (i detenuti) si adattano troppo su questo permissivismo, che è tutto permesso, per loro tutto dovuto. Ecco questo non mi piace il fatto che è tutto dovuto, la pretesa, quella non riesco ad accettarla (M11, Ass. Capo) (Signori 2017, p. 210).

Qua (Bollate) c'è una linea di comando che è proiettata verso il detenuto. Che ne so, ti faccio un esempio, ma rimango molto sul vago... Che il detenuto commette un'infrazione

disciplinare, una delle più varie, magari manda a quel paese l'agente che sta in sezione, allora magari viene fatto un consiglio di disciplina, lui dà le sue spiegazioni, dopo di che magari si decide di sanzionare con un richiamo verbale. Che nel linguaggio nostro della polizia è come se non gli avessero fatto niente. Cioè tu magari ne combini una, una classica marachella e loro ti dicono la prossima volta non lo fai. Però tu non lo vedi come una sanzione disciplinare, perché magari una sanzione disciplinare è che ne so che per una settimana non puoi andare a giocare a calcio, la vedi più come una punizione (M5, Agente) (Signori 2017, p. 209).

Ci sono però opinioni differenti:

loro (le colleghe) sono più anziane e sono abituate con il vecchio stile. Non erano sempre chiuse però c'erano delle regole, degli orari. Però prima di metterla in pratica questa sorveglianza dinamica ci sono state delle discussioni infinite. (...) ho detto vediamo, proviamoci... Perché era scritto tutto sulla carta però poi la realtà è un'altra cosa... Però poi c'è sempre questa cosa di chi vuole il vecchio stile operativo e quindi ti dà della "accamosciata". È un termine che si usa. Che tu gli dici: no ma guarda che in altri paesi europei funziona già, si fa così più o meno così... Ma non c'è verso di fargliela capire (B19, Agente, donna) (Signori 2017, p. 180).

Quando sono arrivato qui a Bollate la prima cosa che mi ha colpito è stato l'impatto visivo. Qui è tutto leggero, colorato, piante, giardini... è leggero come ambiente. A prescindere dalle sbarre alle finestre perché quelle purtroppo ci sono, sono una cosa essenziale per un istituto penitenziario però... L'aria è respirabile, in tutti sensi... (M18, Agente) (Signori 2017, p. 206).

Adesso preferisco. Il metodo di lavoro di adesso lo preferisco perché una volta eri proprio stressato tutto il giorno, mentre adesso il detenuto fa tutto da solo e tu lo tieni sotto controllo. Adesso preferisco (M11, Ass. Capo) (Signori 2017, p. 210).

- in un carcere dove è così ci va meno personale Che prima una sezione aveva bisogno magari di quattro persone adesso ne basta una. Invece di quattro persone te ne metto due a fine mese è tutto da ripartire quindi se prima facevo quattro notti adesso ne faccio due e quindi è un beneficio di tutto il personale.

- Ricercatrice: Com'è lavorare in una sezione dove comunque sei sempre a contatto con i detenuti? Il vostro carico di lavoro è cambiato?

- È diminuito in questo senso, nel senso che se uno devo andare dall'avvocato te lo dice, io ti chiamo e ci vai autonomamente e mentre prima dovevi aprirlo in qualsiasi posto mentre adesso si gestiscono da soli. Prima c'era bisogno di una persona e non riuscivi a lavorare perché la sezione era lunga e se io vado da tutti, vado in una cella e nel mentre mi squilla il telefono e torno indietro e poi mi chiama un altro detenuto e mi dice che devo andare, poi dopo vado da un altro insomma vai avanti indietro. A parte che adesso qua ci sono i citofoni nelle celle, tu citofoni e arriva il detenuto... Bollate è un'isola felice. A Busto Arsizio dentro c'era un bordello (M4, Ass. capo) (Signori 2017, p. 211).

io sono più tra virgolette gratificato a lavorare con la sorveglianza dinamica perché hai l'opportunità di conoscere meglio il detenuto. Al detenuto se gli fai fare un secondo la telefonata, apri la cella e poi la chiudi, come succede nei reparti ad alta sicurezza, fondamentalmente non lo conosci (M2, Ispettore) (Signori 2017, p. 213).

Non siamo qua per giudicare. Se tutti partissimo con il presupposto di non giudicare sarebbe diverso. Non è il carcere come ci vedono da fuori... Il carcere è molto di più... è una scatola... con dei... come si può dire... valori, con delle vite ecco, e trattandosi di vite umane con tutto quello che concerne diventa molto più interessante. Infatti quando dopo la laurea ho vinto questo concorso mi dissero: ma ti rendi conto che lavoro vai a fare? Avevo un po' paura però a me questo lavoro ha dato tanto. Le persone mi chiedevano ma veramente ti piace? A me piace! Non ho nessun problema... Veramente mi piaceva, mi piace! Perché quando si è a contatto con delle persone... che comunque ci sono delle reazioni... Il lavoro diventa più interessante perché è sempre diverso (B10, Ass. Capo, donna) (Signori 2017, p. 167).

Io vivo con loro (...). Per quanto riguarda la mia esperienza ti dico che hanno un cuore grande... io... è brutto da dire ma io mi trovo più a mio agio con loro delle volte che con delle persone fuori. La differenza il carcere la fa sul fatto della bontà di cuore (...). Io, è il mio cavallo di battaglia: se un detenuto ha una sigaretta la spezza a metà! Poi fuori va a fare il delinquente magari ma io ti porto la mia esperienza, con loro mi son sempre trovato a mio agio... ho instaurato un rapporto di collaborazione. Io sono una guardia a metà (Intervista Assistente Capo) (Maculan 2015, p. 182).

Gli agenti che hanno sperimentato la sorveglianza dinamica senza lasciarsi condizionare troppo dagli stereotipi, riconoscono gli effetti positivi sia sui detenuti, sia sull'organizzazione del lavoro, sia sul benessere personale.

Entrambi gli agenti mi hanno detto che le cose sono cambiate un sacco negli ultimi anni. Poco tempo fa era impensabile un reparto del genere (il reparto dedicato alle attività educative), con tante aule, tanti corsi, tanti docenti che entrano ed escono, frotte di studenti che arrivano per incontrare i detenuti... l'agente ha detto che a volte pensa che questa non sia la galera che i detenuti dovrebbero farsi, "... non è la "vera" galera." Poi, tuttavia, ha aggiunto: "effettivamente se si fanno la galera loro ce la facciamo anche noi, allora e meglio così". Ha detto che in questa maniera c'è meno stress e si sta meglio, anche se si pensa che i detenuti dovrebbero farsi una galera differente, "vera", più "pesante", come avveniva una volta (nota etnografica) (Maculan 2022, p. 103).

## **Rapporti tra polizia penitenziaria e personale educativo**

La polizia penitenziaria collabora con gli educatori, gli assistenti sociali e gli psicologi nell'osservazione dei detenuti in vista dell'elaborazione del progetto trattamentale.

Gli educatori sono responsabili del percorso di rieducazione dei detenuti che nella legge DPR 30 giugno 2000, art. 1 comma 1 e 2 viene definito come *offerta di interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei detenuti diretta a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.*

Sebbene ormai non si consideri più la devianza o il comportamento criminale come una patologia e l'osservazione scientifica, così come viene richiesta dalla norma, sia considerata inadeguata (Mancaniello 2017, Torlone 2016), l'educatore deve interagire con il detenuto portandolo a riflettere sul suo comportamento e sulle sue motivazioni e offrendogli attraverso le attività, nuovi modelli di socialità alternativi per il suo futuro (DPR 30 giugno 2000 art. 27 comma 1). Questo significa avere una conoscenza approfondita e duratura di ogni singolo detenuto, un rapporto basato sulla fiducia che deve essere costruito nel tempo. Il contributo della polizia penitenziaria potrebbe quindi essere determinante ai fini della conoscenza di alcuni aspetti della personalità e della socialità del detenuto.

Perché il collega adesso ... opera a fianco dell'educatore, tant'è vero che è chiesta la nostra presenza nella trascrizione delle sintesi perché vai ad indicare il comportamento di ciascun detenuto... e questa è una cosa positiva che prima non avveniva. Quando si chiude una sintesi l'educatore chiede sempre il nostro parere. Perché, chi meglio di noi

può conoscere meglio il detenuto, che ci stai a contatto tutti i giorni? Conosciamo tutti i peggiori vizi del detenuto, il carattere e tante altre cose che possono essere negative e positive. E quindi a mio parere questo metodo collaborativo con gli educatori non può che essere una cosa positiva (intervista, assistente capo) (Maculan 2022, p. 140).

La carenza di organico e la mancanza di risorse non solo rendono arduo il lavoro degli educatori ma costituiscono anche un grande limite alla realizzazione di progetti individualizzati efficaci.

Dal XVIII rapporto di Antigone risulta che nel 2021 negli istituti visitati c'era in media un educatore ogni 83 detenuti, ma a Busto Arsizio c'è un solo educatore per 360 detenuti e a Bari uno per 220 detenuti (Scandurra 2022).

Il progetto trattamentale che dovrebbe offrire formazione scolastica e professionale, attività sportive e ricreative, spazi di socialità, contatti con la famiglia e realtà esterne, raramente può avvalersi di tutti questi strumenti e spesso solo pochi detenuti hanno accesso alle poche attività organizzate che sono condizionate anche dalla mancanza di spazi adeguati negli istituti (Kalica 2018, Maculan 2022).

Questa situazione crea disagi a tutti: agli educatori che svolgono più lavoro amministrativo che attività coi detenuti, ai detenuti che devono competere per i pochi posti disponibili per i corsi scolastici e professionali e le attività lavorative, agli agenti penitenziari che essendo per più tempo a diretto contatto coi detenuti sentono pressante la responsabilità della sicurezza e dell'organizzazione.

Dopo 19 anni sento che qualcosa ho capito qua dentro. Vivendo quotidianamente con loro capisci quali sono i problemi e non sono i 5 minuti che passa l'educatore. Lui in 5 minuti deve farsi l'idea, ma non per lui... in quei 5 minuti il detenuto può essere un'altra persona... a volte vengono premiate persone meno meritevoli di altri... ce ne sono tanti di detenuti che non danno fastidio a nessuno, si fanno la galera proprio. Detenuti modello, che non vengono mai chiamati dagli educatori, mai inseriti... non che l'educatore non sappia fare il suo lavoro, è il sistema che è sbagliato! Uno che vive quotidianamente con loro sa come si comportano, e spesso vengono trascurati perché non chiamano mai l'educatore, dovrebbe esserci un sistema diverso al vertice (intervista, assistente) (Maculan 2022, p. 140).

Le seguenti testimonianze evidenziano che a volte c'è scarsa collaborazione tra educatori e agenti insieme alla consapevolezza di alcuni agenti che c'è bisogno di formazione e aggiornamento per poter svolgere efficacemente il proprio lavoro:

E poi sai... Come anni fa si diceva il trattamento e la rieducazione del detenuto... ma non mi hanno mai chiesto un parere su come Tizio e Caio si comportano... Quando magari fanno le camere di consiglio... Perché poi chi vive dalla mattina alla sera con il detenuto sono quelli che fanno la sezione. Quindi si dovrebbe prendere il collega più anziano che tratta con i detenuti... Perché gli educatori non si vedono mai. Un detenuto l'educatore lo vede una o due volte l'anno e perché facendo due conti quattro educatori per duecento detenuti... Quindi è proprio il discorso di rivalutazione del dipendente. Secondo me bisogna resettare tutto. Specie per i nuovi che entrano perché ormai il personale anziano... Ma almeno per quel personale che come me ha ancora trent'anni di servizio e che ha fame di formarsi... provate a costruire un percorso che ti porta a essere riconosciuto (B1, Ass. Capo) (Signori 2017, p. 185).

... parlare di reinserimento con educatori in scala 1 a 10 mila, mi fa ridere... con psicologi in scala 1 a 100 mila mi fa piangere... siamo obiettivi: la vera educazione la facciamo noi che viviamo assieme, ecco perché dobbiamo essere dei maestri su questo, a livello di vita (intervista, assistente capo) (Maculan 2022, p. 140).

Stai su un piano, un detenuto vuole parlare con un educatore... un educatore un giorno deve salire, un giorno è impegnato... altri giorni è assente... come tutti! Diciamoci la verità, chi è presente sempre sul piano è sempre la polizia penitenziaria... (intervista, sovrintendente) (Maculan 2022, p. 141).

Vengono rilevati disagi per le poche attività disponibili che in alcuni casi non interessano i detenuti e costringono gli agenti a organizzare attività alternative:

Sinceramente il problema è che a Bari non c'è niente da fare e quindi effettivamente le detenute sembrano un po' delle pecore al pascolo e si annoiano da morire. Perché poi qui manca tutto, il femminile poi è la cenerentola del carcere, manca tutto. Anche le attività, sono attività... L'uncinetto o il decoupage può interessare a una detenuta di sessant'anni ma non a una di venti. Sono sempre quelli i corsi perché mancano le risorse però di innovativo e utile non c'è niente. Quindi alla fine diventa un guardare la televisione, giocare a carte tra di loro, ma neanche litigano più quasi, da talmente sono annoiate a morte. Non litigano neanche (B19, Assistente, Donna) (Signori 2017, p. 198).

Qui a Bari bisogna inventarci noi qualcosa per farle perdere tempo. Molte volte le faccio pulire la sezione. Tutte quante le metto lì e dico dai laviamo la sezione, perdiamo tempo. Oppure mettiamo un film, cerchiamo di stare con loro. Molte volte ce le mettiamo tutte intorno a chiacchierare (B21, Donna, Sottoufficiale). (Signori 2017, p. 198).

Negli agenti può svilupparsi diffidenza nei confronti della sorveglianza dinamica e della collaborazione nel progetto di rieducazione:

Perché alla fine quelli a stretto contatto con il detenuto siamo noi, gli educatori li vedono la metà della giornata per poche ore, per non so quanti giorni in settimana o al mese. Noi invece lo vediamo tutti giorni per sei ore siamo sempre lì, quindi noi subiamo la parte più negativa e questo ci fa molto pensare che non serva molto no? La rieducazione e tutte queste cose... Ecco perché il collega ci diceva che molte materie che facciamo a scuola non si applicano in sezione (dal gruppo dei Giovani) (Signori 2017, p. 129).

Io mi devo confrontare con colleghi che sono i primi a non volere che si vada verso la sorveglianza dinamica perché loro sono estremamente attaccati alla vecchia idea del poliziotto penitenziario, che faceva anche lo psicologo e l'educatore. Paradossalmente, la loro resistenza alla sorveglianza dinamica è l'esatto opposto di ciò che si creda. Favorisce il trattamento del detenuto, continua a volersi occupare della vita del detenuto, perché ritiene che quello sia il suo modo di fare il poliziotto. Quindi la sorveglianza dinamica paradossalmente ti spingerebbe ad avere un ruolo più asettico di poliziotto penitenziario, quindi all'opposto di quello che intendono (B17, Uomo, Ufficiale) (Signori 2017, p. 222).

“Non vi chiediamo di cambiarvi l'uniforme e di diventare psicologi. Noi dobbiamo riappropriarci del nostro ruolo, dobbiamo essere fieri di appartenere alla polizia penitenziaria e dobbiamo indirizzare i direttori. Guai se noi, in qualità di addetti alla sicurezza, ci facciamo superare dall'area trattamentale o dall'area sanitaria! Perché se non controlliamo a casa nostra, poi succedono i guai!” (Un commissario nel corso di una lezione sulla “sicurezza dinamica”) (Signori 2017, p. 132).

Ha poi ribadito il fatto che con noi (volontari) e con gli educatori si mostrano tanto buoni e bravi, ma che in sezione non parlano dell'università, ma di chi ammazzare... di chi rapire... (Nota etnografica) (Maculan 2015, p. 179).

Un assistente ha cominciato a denigrare pesantemente la popolazione detenuta assieme al principio della rieducazione del detenuto. Ha detto che la maggior parte di loro non

potrà mai essere rieducata perché sono nati criminali e tali resteranno. “che rieducazione vuoi che abbia uno che ha ammazzato 20 persone?” (Nota etnografica) (Maculan 2022, p. 78).

Ha detto (n.d.r. l'assistente) che «Solo 1 su 1000 esce rieducato. Fanno tutti i buoni per poter avere dei benefici ma in realtà sono pronti a mettertelo nel culo!», e questo succederebbe sia con loro, sia con gli educatori, sia con i volontari. Inizierebbero ‘tastando’ il campo per capire se è possibile chiedere favori e poi comincerebbero a chiedere cose che non si potrebbero fare (Nota etnografica) (Maculan 2015, p. 179).

## Conclusioni

Nel 2013 l'Italia ha cominciato un processo di riforma per adeguare gli standard detentivi a quelli europei, migliorando le condizioni di vita all'interno degli istituti, considerando pene alternative alla detenzione per diminuire il sovraffollamento, utilizzando dove possibile il regime aperto e la sorveglianza dinamica, favorendo la collaborazione tra tutto il personale per offrire ai detenuti un programma trattamentale che li aiutasse a reinserirsi correttamente nella società, nel costante riferimento ai principi della Costituzione italiana che nell'articolo 27 stabilisce che le pene devono rieducare rispettando la dignità della persona.

Molti ostacoli stanno rallentando la realizzazione di questo progetto che non introduce solo nuovi obiettivi, ma necessita anche di una nuova organizzazione, competenze più specializzate e nuovi metodi di lavoro condivisi, più interazione con il mondo esterno.

La detenzione è parte di un progetto più ampio che comprende la prevenzione dei reati e un'azione di informazione nei confronti della società in cui i detenuti dovranno reinserirsi e in cui dovrebbero trovare le condizioni per evitare la recidiva; la detenzione quindi riguarda non solo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma anche le politiche sociali.

Il carcere si configura come realtà a sé stante da cui istintivamente si prendono le distanze: le persone che vi hanno trascorso un periodo sono oggetto di pregiudizio e considerate pericolose e lo stesso personale penitenziario a volte ha dubbi sull'efficacia della riabilitazione. Eppure, come notato nelle varie testimonianze, in alcune realtà il carcere offre la possibilità di sperimentare corsi di istruzione, formazione professionale e di socializzazione a cui i detenuti non avevano avuto accesso prima e che costituiscono l'inizio della rivalutazione del proprio ruolo nella società.

Purtroppo non sempre queste offerte raggiungono l'obiettivo: impossibilità di svolgere corsi e attività che coinvolgano tutti i detenuti, mancanza di locali attrezzati, poche collaborazioni lavorative escludono molti dalla partecipazione continuativa. Inoltre questo percorso dovrebbe essere completato dopo la scarcerazione, ma spesso viene interrotto e reso inefficace dalla difficoltà che gli ex carcerati incontrano al momento del rilascio nell'organizzare la propria vita personale e lavorativa e nel vedere riconosciuta la propria dignità.

Per mitigare gli effetti dei pregiudizi, i rapporti tra interno ed esterno del carcere, per quanto difficoltosi per motivi di sicurezza, dovrebbero essere incentivati.

Una maggiore conoscenza del mondo carcerario porterebbe anche a una riconsiderazione del ruolo degli agenti penitenziari e delle altre figure che lavorano per e con i detenuti.

La polizia penitenziaria infatti pur ritenendosi per lo più orgogliosa del proprio lavoro, è consapevole della stigmatizzazione dell'ambiente in cui opera e spesso è essa stessa condizionata dal pregiudizio e da un *habitus* formatosi negli anni.

La polizia penitenziaria ha subito maggiormente il peso dei cambiamenti proposti: le mansioni che le sono state confermate non comprendono solo la sorveglianza e il mantenimento della disciplina, ma anche la collaborazione nel trattamento rieducativo.

I due ruoli di custodia restrittiva e di cura nei confronti di persone condannate potenzialmente pericolose, provocano spesso conflitti negli agenti che manifestano malessere fisico e psichico e disagio nelle relazioni interpersonali, sia nei confronti dei detenuti, sia degli altri operatori, sia nella vita privata. Spesso lavorano sottorganico, in ambienti sovraffollati, in locali inadatti e il regime aperto suscita incertezza accentuando la responsabilità della sicurezza che è loro affidata. Le ricerche mostrano che nonostante il personale tema di essere aggredito e di dover gestire eventi critici, sono limitati i casi in cui queste paure si concretizzano: la percezione e la realtà del lavoro svolto non corrispondono. È auspicabile che ogni istituto sia dotato di strumenti moderni di sorveglianza e sostengano e rendano più sicuro il lavoro degli agenti (Polpen XXI, 2022). Sicuramente c'è bisogno di informazioni e procedure chiare e di una formazione mirata che aiuti a gestire le mansioni quotidiane e gli eventi critici.

Generalmente a dieci anni dalla sua introduzione si ritiene che la sorveglianza dinamica possa migliorare sia la detenzione che le condizioni di lavoro degli agenti, ma per funzionare pienamente necessita di maggiori risorse economiche e di personale.

La sorveglianza dinamica è un'opportunità per guidare il detenuto verso l'autonomia nella gestione della quotidianità e per promuovere rapporti basati sul rispetto nella condivisione del progetto educativo di risocializzazione.

A questo proposito la collaborazione con i funzionari giuridico pedagogici è essenziale. Pur nella diversità di approcci il progetto rieducativo necessita dell'apporto di ogni persona che ha contatti con il detenuto perché la rieducazione e la socializzazione non possono essere relegati solo alle ore di attività organizzate. Negli ultimi anni si sta riflettendo sull'importanza della presenza in carcere dei funzionari giuridico pedagogici e i bandi di assunzione confermano la volontà di rimediare alla carenza di organico.

Un aumento del personale permetterebbe il corretto svolgimento delle mansioni previste e contribuirebbe ad una maggiore soddisfazione lavorativa non solo nel campo educativo, ma anche tra chi si occupa della custodia dei detenuti.

## Bibliografia

AA.VV. (2007) *Carceri giudiziarie di Milano, registri 1859-1945*, Archivio di Stato di Milano, Milano, pp. 2-18.

AA.VV. (2022) *POLPEN-XXI Prima Indagine sulla Polizia Penitenziaria in Lombardia*, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza.

Accordini, M., Saita, E., Tramontano, M. (2015) “Identità in cambiamento: il ruolo del funzionario della professionalità giuridico pedagogica in carcere”, in *Narrare i gruppi etnografia dell’interazione quotidiana. Prospettive cliniche e sociali*, vol.10 n.3, pp.253-268.

Associazione Antigone (2012) “Senza dignità. IX rapporto sulla condizione detentiva in Italia”, in *Antigone*, anno VII, n.1, Edizioni Gruppo Abele.

Associazione Antigone (2013) “L’Europa ci guarda. X rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia”, in *Antigone*, anno VIII, n.2, Edizioni Gruppo Abele.

Associazione Antigone (2014) “Oltre i tre metri quadri. XI rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia”, in *Antigone*, anno IX, n.2, Edizioni Gruppo Abele.

Associazione Antigone (2016) *Galere d’Italia. XII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Infinito Edizioni.

Associazione Antigone (2017) *Torna il carcere. XIII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Antigone.

Associazione Antigone (2019) *Il carcere secondo la Costituzione. XV rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Antigone.

Associazione Antigone (2021) *Oltre il virus. XVII rapporto sulle condizioni di detenzione*, Antigone.

Associazione Antigone (2022) *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Antigone.

Baudino, M. (2014) “La Polizia Penitenziaria tra sovraffollamento carcerario e burnout: il dibattito interno”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VIII, n.2, pp. 104-119.

Borzacchiello, A. (2005) “La grande riforma. Breve storia dell’irrisolta questione carceraria”, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, nn.2-3, pp.83-147.

Buracchi, T. (2004) “Origini ed evoluzione del carcere moderno”, in *ADIR - l’altro diritto*.

D’angelo, C., Gozzoli, C., Mezzanotte, D. (2015) “Nuove culture detentive: vissuti e ricadute sul benessere della polizia penitenziaria”, in *Narrare i gruppi etnografia dell’interazione quotidiana. Prospettive cliniche e sociali*, vol.10 n.3, pp.233-251.

De Angelis, F., Torge, S. (2011) “La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi”, in Pace, L., Santucci, S., Serges, G., *momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario*, Aracne Editore, Roma.

De Pascalis, M. (2013) *La via del cambiamento attraverso un modo di essere diverso. La sorveglianza dinamica*, Le dispense dell’ISSP, vol. 1, Ministero della Giustizia.

De Simone, F. (2018) “Alcune considerazioni intorno alle nuove modalità operative della sanzione detentiva”, in *Archivio Penale*, fascicolo 1 (web).

De Vito, C. G. (2009) *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Editori Laterza, Roma-Bari.

Del Gobbo, G. (2016) “l’educazione non formale in carcere nel quadro dell’adult learning”, in Torlone, F., *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, University Press, Firenze

Di Lorenzo, L. (2016) “La costruzione di percorsi formativi nella casa circondariale di Pisa”, in Torlone, F. (a cura di) *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, Firenze University Press, pp. 167-177.

Fabini, G. (2018) “Sorveglianza dinamica, questa sconosciuta. Come è cambiata la quotidianità detentiva e la sicurezza nelle sezioni”, in *Un anno in carcere. XIV rapporto sulle condizioni di detenzione*, Antigone, pp. 131-139.

- Foucault, M. (1976) *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- Foucault, M. (2011) *L'emergenza delle prigioni. Interventi sul carcere, diritto, controllo*, La Casa Usher, Firenze.
- Franchina, A., Paterniti Martello, C. (2018) "Spazi e diritti nelle carceri italiane", in *Un anno in carcere. XIV rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*.
- Kalica, E. (2014) "Lavorare per lavorare: quando il lavoro in carcere non reinserisce", in *Antigone*, n.2 pp.206-223.
- Kalica, E., Santorso, S. (a cura di) (2018) *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Ombre corte, Verona.
- La Greca, G. (2005) "La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione", in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, nn.2-3, pp. 37-54.
- Leporatti, F., Cirone, R. (2016) "La formazione del personale di polizia penitenziaria quale leva per la gestione di interventi (ri)educativi efficaci", in Torlone, F. (a cura di) *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, Firenze University Press, pp. 157-166.
- Maculan, A. (2015) "Guardie imprigionate? Uno studio sulla polizia penitenziaria e le rappresentazioni dei detenuti", in *Il seme e l'albero*, vol.1(3) pp. 176-192.
- Maculan, A. (2022) *La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna.
- Maculan, A., Santorso, S. (2018) "Quotidianità detentiva: cella, sezione e soggettività reclusa", in Kalica, E., Santorso, S. (a cura di) *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Ombre corte, Verona, pp. 35-67.
- Maculan, A., Vianello, F., Ronconi, L. (2016) "La polizia penitenziaria: condizioni lavorative e salute organizzativa negli istituti penitenziari del Veneto", in *Rassegna Italiana di Criminologia*, anno X, n.1, pp. 18-31.
- Mancaniello, M. R. (2017) "La professionalità educativa in ambito penitenziario: l'Educatore e il suo ruolo pedagogico", in *Studi sulla Formazione*, Vol.20, n. 2, pp. 365-374.

Milazzo, S., A. (2010) “La percezione delle problematiche lavorative nel personale di polizia penitenziaria”, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.3, pp. 39-68.

Neppi Modona, G. (2014) “Carcere e società civile. Una prospettiva storica.”, in *Dirittopenitenziarioecostituzione.it*

Orazi, L. (2015) “Sfide e risorse dell’educatore nell’istituzione penitenziaria. Il cambiamento del ruolo dell’educatore”, in *Studium Educationis*, anno XVI, n.3, pp. 107-118.

Perone, N. (2021) “Il lavoro di gruppo nel contesto penitenziario”, in [www.dirittopenitenziario.it](http://www.dirittopenitenziario.it), ultima consultazione 2/12/2022.

Pettinelli, F. (2016) “Vincoli ed opportunità per nuove pratiche educative in carcere”, in Torlone, F. (a cura di) *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, Firenze University Press, pp. 109-116.

Prati G., Boldrin, S. (2011) “Fattori di stress e benessere organizzativo negli operatori della polizia penitenziaria”, in *Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia*, Supplemento B, psicologia, Vol.33, n.3, pp. 33-39.

Saita, E. (2015) “Istituzioni penitenziarie: processi trasformativi e benessere”, in *Narrare i gruppi etnografia dell’interazione quotidiana. Prospettive cliniche e sociali*, vol.10 n.3, pp.227-231.

Santorso, S. (2018) “Disciplina e sorveglianza: controllo sociale carcerario”, in Kalica, E., Santorso, S. (a cura di) *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Ombre corte, Verona, pp. 68-88.

Sbraccia, A., Vianello, F. (2010) *Sociologia della devianza e della criminalità*, Editori Laterza, Bari-Roma

Scandurra, A. (2022) “Personale”, in *Il carcere visto da dentro. XVIII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, pp.149-158.

Signori, R. (2017) *Polizia penitenziaria e sorveglianza dinamica in carcere*, Dottorato di ricerca in Sociologia Applicata e Metodologia della Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Tondin, F. (2022) *art. 27, commi 3 e 4, della Costituzione*, in [www.lamagistratura.it](http://www.lamagistratura.it), ultima consultazione 10/12/2022

Torlone, F. (2016) “Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti”, in *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, Firenze University Press, pp. XIII-XXXV.

Torlone, F. (a cura di) (2016) *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, Firenze University Press.

Vianello, F. (2018) “L’istruzione in carcere”, in Kalica, E., Santorso, S. (a cura di) *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Ombre corte, Verona, pp. 89-130.

Vianello, F. (2019) *Sociologia del carcere*, Carocci editore, Roma.

## **Circolari, leggi, regolamenti**

Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri, *Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole penitenziarie europee*, 11 gennaio 2006

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dell’8 gennaio 2013, *Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2013 - Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 - Torreggiani e altri c. Italia*

Costituzione della Repubblica Italiana

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*

L. 26 luglio 1975, n.354, *Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*

Ministero della Giustizia, *Circolare 3593/6043 del 9 ottobre 2003, Le aree educative degli istituti*

Ministero della Giustizia, *Circolare GDAP-0206745 del 30 maggio 2012, Realizzazione circuito regionale ex art. 115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230: linee programmatiche*

Ministero della Giustizia, *Circolare GDAP-0251644 del 13 luglio 2013, Linee guida sulla "Sorveglianza dinamica"*

Ministero della Giustizia, *Circolare GDAP-0445330 del 25 novembre 2011, Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione*

Ministero della Giustizia, *Circolare n.040928.U del 3 febbraio 2022, incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico - Valorizzazione del ruolo e della figura professionale*

Ministero della Giustizia, *Circolare n.0438879 del 27 ottobre 2010, operatività del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.*

Ris. O.N.U., 30 agosto 1955, *regole minime per il trattamento dei detenuti*

## **Sitografia**

Ministero della Giustizia, <https://www.giustizia.it/giustizia/it/homepage.page>, ultima consultazione dicembre 2022

Associazione Antigone, <https://www.antigone.it/index.php>, ultima consultazione dicembre 2022